



AREA FUNZIONAMENTO
Segreteria Organi di Giustizia

FMI - FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA

Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma - RM

Tel. 06.32488.514 - Fax. 06.32488.410

giustizia@federmoto.it

giustizia@pec.federmoto.it

Proc. n. 3/24

Dec. n. 3/24

Il giorno 13 marzo 2024, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano, 70,

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

ha pronunciato, ai sensi dell'art. 80 del R.d.G., la seguente

DECISIONE

a seguito della segnalazione trasmessa dal Procuratore Federale, *ex art.* 76.1 R.d.G., il 29 febbraio 2024, nei confronti di:

1) **PHILIPPAERTS David**, nato *omissis* residente *omissis*, tesserato e licenziato con il M.C. "CEVA" con tessera n. 24078055 e licenza Fuoristrada Elite n. 1062W;

2) **QUARTI Yuri**, nato *omissis* residente *omissis*, tesserato e licenziato con il M.C. "CAIRATESE" con tessera n. 24055876 e licenza Fuoristrada Elite n. G09060;

assistito dall'avv. Federico BOSI, elettivamente domiciliato presso il suo stesso studio, sito in *omissis*;

3) MOLINARI Pier Luigi, nato *omissis* residente *omissis*, iscritto all'Albo dei Commissari di Gara 2024 con codice n° 00696;

4) NATALI Rinaldo, nato *omissis* residente *omissis*, iscritto all'Albo dei Direttori di Gara 2024 con codice n° D01469;

incolpati di:

“per il 1° (PHILIPPAERTS David) ed il 2° (QUARTI Yuri), della violazione dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia (applicabile al 2° anche ex art. 32 RMM) e per il 3° (MOLINARI Pier Luigi) ed il 4° (NATALI Rinaldo), della violazione dell'art. 1 RdG sia con riferimento all'art. 3 RdG per omessa segnalazione agli Organi di Giustizia di quanto avvenuto che per omessa applicazione dell'esclusione prevista dall'art. 35.3 RMM.

Tutto ciò in quanto, nel corso della manifestazione di Motocross denominata "UNA GARA NEL RICORDO DI MIKOL" svoltasi il 24 e 25 febbraio u.s. presso il crossodromo "Città di Cremona" a Cremona, al termine della gara 1 della MX1, il 1°, PHILIPPAERTS David, ed il 2°, QUARTI Yuri, entrambi piloti in gara, a causa di incomprensioni e contatti durante la competizione, venivano alle mani. In particolare, il 1° afferrava per la mentoniera il 2° che si difendeva sferrandogli dei pugni, spalleggiato dal fratello (non meglio identificato) che a sua volta buttava a terra il 1°, dando vita ad una rissa dinanzi ad un folto pubblico composto anche da bambini.

A sua volta, il 3°, MOLINARI Pier Luigi, commissario di gara delegato, e perfettamente a conoscenza di quanto accaduto, non facendone menzione alcuna nel proprio rapporto di gara ed in violazione dell'art. 3 RdG ometteva sia di segnalare l'increscioso episodio agli Organi di Giustizia che di applicare ai predetti piloti la sanzione dell'immediata esclusione dalla manifestazione come obbligatoriamente previsto dall'art. 35.3 RMM..

Da ultimo, il 4°, NATALI Rinaldo, direttore di gara della manifestazione, ometteva di richiedere sia l'esclusione di entrambi i piloti dalla manifestazione che il deferimento degli stessi agli Organi di Giustizia, e ciò faceva con una decisione

assolutamente arbitraria che riportava addirittura nel proprio rapporto di gara (“visto lo spirito della gara e sentito anche l’organizzatore del memorial sig. Flavio Signani si decideva di non procedere con sanzioni”).”

Premessa

Il Giudice Sportivo Nazionale,

- LETTA la segnalazione *ex art. 76.1 R.d.G.*, trasmessa in data 29 febbraio 2024 dalla Procura Federale;

- LETTI tutti gli atti ad essa allegati, tra cui, in particolare,

- la mail del sig. Davide BERETTA (trasmessa alla Procura federale dall’ufficio fuoristrada il 27.2 u.s.);

- tutti gli atti ufficiali, acquisiti dalla Procura federale, relativi alla manifestazione di Motocross denominata "UNA GARA NEL RICORDO DI MAIKOL" – cod. LOMMX001 – svoltasi il 24 e 25 febbraio 2024 presso il crossodromo “Città di Cremona”;

- il video, acquisito dalla Procura federale, ricevuto dal responsabile del fuoristrada relativo a quanto verificatosi durante la predetta manifestazione;

- i chiarimenti richiesti dalla Procura federale al presidente del GCG e pervenuti il 29.2.u.s.; nonché tutti gli atti all’uopo acquisiti;

HA FISSATO - *ex art. 78, commi 1 e 2, R.d.G.* - la data della decisione, disponendo, contestualmente, di darne avviso ai predetti incolpati, affinché gli stessi si avvalessero della facoltà di far pervenire entro l’11 marzo 2024, eventuali memorie difensive e documenti.

Detta facoltà è stata esercitata da tutti gli incolpati che hanno provveduto ad inoltrare nei termini loro assegnati le proprie memorie difensive, acquisite agli atti.

Ciò premesso, il Giudice Sportivo Nazionale,

OSSERVA

I. Introduzione. – Dall'esame degli atti e dei documenti allegati alla segnalazione *ex art. 76 R.d.G.* del Procuratore Federale F.M.I., acquisiti al fascicolo, si evincono chiari profili di responsabilità a carico di tutti gli incolpati. Invero, questo G.S.N. ritiene fondate le contestazioni loro mosse dalla Procura Federale, in merito a quanto accaduto in occasione della manifestazione di Motocross denominata "UNA GARA NEL RICORDO DI MAIKOL" svoltasi il 24 e 25 febbraio 2024, presso il crossodromo "Città di Cremona" a Cremona.

Naturalmente, in virtù della eterogeneità delle citate contestazioni rivolte ai diversi soggetti coinvolti nel presente procedimento (i due piloti, da un lato ed al Commissario e al Direttore di Gara, dall'altro), i relativi profili saranno trattati separatamente.

II. Le contestazioni rivolte ai piloti David PHILIPPAERTS e Yuri QUARTI. - Le condotte contestate ai licenziati David PHILIPPAERTS e Yuri QUARTI riguardano l'episodio verificatosi al termine della gara 1 della MX1, della citata manifestazione sportiva. Dalla valutazione degli atti acquisiti, è emerso che, effettivamente, i predetti piloti, a seguito di una serie di incomprensioni e contatti verificatesi nel corso della gara, al termine di essa, si sono vicendevolmente picchiati. In particolare, dal video acquisito dal P.F. ed allegato al presente fascicolo, appare chiaro che il PHILIPPAERTS ha afferrato il QUARTI per la mentoniera del suo casco e che quest'ultimo ha reagito all'aggressione, sferrandogli dei pugni e che, pochi istanti dopo, è intervenuto anche il fratello del pilota Yuri QUARTI che con fare altrettanto impetuoso, ha letteralmente scaraventato giù dalla moto il pilota PHILIPPAERTS.

Tale ricostruzione, come rilevato, è suffragata dagli atti e dai rapporti ufficiali della citata manifestazione sportiva, sottoscritti dai funzionari F.M.I. a tanto preposti, e che sono dotati di fede privilegiata, in quanto provenienti da soggetti fidejacenti, ai sensi dell'art. 19 comma 14 del Regolamento del G.C.d.G. e dell'art. 7 comma 12 del Regolamento del G.U.E.. Pertanto, del loro contenuto non è dato dubitare, atteso anche che, le difese approntate dai piloti incolpati non

scalfiscono il quadro probatorio sin qui delineato. Difatti, il pilota PHILIPPAERTS, nel corpo della propria difesa, dà atto di quanto accaduto, pur adducendo delle personali giustificazioni e, poi, di essersi scusato in seguito e pubblicamente con tutti i presenti, con il QUARTI e con l'organizzatore della manifestazione. Per ciò che concerne la articolata memoria difensiva del pilota QUARTI, va rilevato, innanzitutto, che la missiva proveniente dal signor Beretta non è stata in alcun modo posta alla base delle contestazioni mosse ai piloti in questa sede, ma ha rappresentato soltanto l'*incipit* che ha dato seguito alle indagini della Procura, che ha, quindi, acquisito tutti gli atti già menzionati. Inoltre, detta memoria è incentrata, in particolare, su alcuni episodi avvenuti in corso di gara, tesi, secondo l'assunto del QUARTI, a dimostrare una serie di presunte provocazioni e scorrettezze che lo stesso avrebbe subito da parte del pilota PHILIPPAERTS. Fermo restando che tali fatti non risulta siano stati rilevati dagli Ufficiali di gara, è del tutto destituito di fondamento quanto asserito dal QUARTI relativa ad una presunta e volontaria scorrettezza subita durante il primo giro di gara. Infatti, il video dal medesimo prodotto (unico dato oggettivo, a differenza delle ulteriori indagini difensive) mostra, invece, come sia stato proprio il QUARTI a colpire con la ruota anteriore della sua stessa moto quella posteriore del PHILIPPAERTS. Né va sottaciuta, inoltre, la circostanza per cui, in tale occasione, il QUARTI stesse tentando un sorpasso dall'esterno, il che richiedeva – ovviamente - una velocità di percorrenza di gran lunga superiore a quella dell'avversario, attesa la necessità di dover percorrere un tratto più lungo del tracciato in un tempo minore, altrimenti il sorpasso non si sarebbe concretizzato.

In ogni caso, ferme le considerazioni suesposte in merito alla mail del signor Beretta, la valutazione di questo G.S.N. si fonda esclusivamente su quanto oggettivamente documentato dal video trasmesso dal responsabile dell'Ufficio Fuoristrada, acquisito agli atti (e che è dirimente rispetto a tutto quanto dedotto nella predetta difesa), dal quale si deduce con estrema chiarezza che lo stesso QUARTI ha avuto una sorta di "fallo di reazione" a seguito della condotta del pilota PHILIPPAERTS che lo ha afferrato per la mentoniera del casco ed un tale

comportamento non può essere certo giustificato da quelle fisiologiche dispute agonistiche che normalmente avvengono nel corso di una gara, come contatti occasionali o tentativi di sorpasso.

In virtù di tanto, gli incolpati David PHILIPPAERTS e Yuri QUARTI devono essere considerati responsabili della violazione dell'art. 1 R.d.G., poiché hanno assunto sul campo di gara una condotta anti sportiva e certamente rilevante dal punto di vista disciplinare, non avendo assunto quell'atteggiamento di lealtà, di probità e di rettitudine sportiva nell'ambito dei rapporti di natura agonistica richiesto dalla norma, ma, anzi, contravvenendo ad essa, avendo posto in essere la condotta innanzi descritta. Inoltre, il pilota QUARTI va ritenuto responsabile anche oggettivamente per via della condotta assunta nella medesima occasione dal di lui fratello, non meglio identificato, ai sensi dell'art. 32 R.M.M., che, come è noto, coinvolge anche coloro che non ne sono direttamente responsabili allorquando le violazioni al Regolamento di Giustizia sono perpetrate dai loro accompagnatori o meccanici, sostenitori o da soggetti comunque ad essi riferibili (come nel caso di specie). Difatti, l'istituto della responsabilità oggettiva investe ogni tesserato e/o licenziato per il solo fatto della iscrizione alla manifestazione motociclistica cui lo stesso decide di partecipare, senza esclusioni di sorta. Del resto, il tesserato F.M.I., nel momento in cui sceglie di far parte della Federazione attraverso il tesseramento, accetta, inevitabilmente, di osservare lo Statuto, nonché i regolamenti federali (e, quindi, anche il R.M.M.), oltre che i provvedimenti, le deliberazioni e le decisioni degli organi federali, nessuno escluso, proprio ai sensi dell'art. 1, comma 1, R.d.G..

III. - Le contestazioni rivolte al C.d.G.D. Pier Luigi MOLINARI e al D.d.G. Rinaldo NATALI.

Come detto, anche le contestazioni rivolte al D.d.G. e al C.d.G.D. risultano dagli atti ufficiali di gara dotati della richiamata fede privilegiata. In particolare, il C.d.G.D. ha omesso di menzionare nel proprio rapporto di gara l'accaduto, nonostante ne fosse stato messo a conoscenza (e tanto risulta dalla sua stessa

memoria difensiva), omettendo, altresì, sia di segnalare i fatti agli Organi di Giustizia per i dovuti provvedimenti consequenziali, che di applicare ai piloti PHILIPPAERTS e QUARTI la sanzione della immediata esclusione dalla manifestazione, così come previsto dall'art. 35.3 R.M.M..

Del pari, risulta che il D.d.G. NATALI ha omesso sia di richiedere la citata esclusione di entrambi i piloti, che di deferire gli stessi agli Organi di Giustizia, assumendo una decisione del tutto arbitraria, come egli stesso ha dato atto nel corpo della propria memoria difensiva, adducendo, testualmente: “*visto lo spirito della gara e sentito anche l'organizzatore del memorial sig. Flavio Signani si decideva di non procedere con sanzioni*”.

Anche in questo caso, quindi, risultano violate dal C.d.G.D. e dal D.d.G. le norme di cui al capo di incolpazione.

IV - Dosimetria delle sanzioni.

Ciò posto, in considerazione dell'incensuratezza di tutti e quattro gli incolpati e del comportamento *post factum* tenuto da alcuni di loro, improntato alla leale ammissione dei fatti (soprattutto da parte del pilota David PHILIPPAERTS e del D.d.G. Rinaldo NATALI) e connotato da scuse esplicite per quanto avvenuto, ovviamente, tenuto conto della gravità delle condotte reciprocamente loro ascritte, delle modalità con cui le stesse sono state perpetrate, nonché del contesto stesso in cui sono avvenute dette condotte, ossia alla presenza di un folto pubblico composto anche da bambini, il trattamento sanzionatorio può essere così determinato:

- ritenuta sicuramente di maggiore gravità la condotta del pilota David PHILIPPAERTS al quale verrà applicata la sanzione di mesi 2 (due) di ritiro della tessera e della licenza ex art. 29 R.d.G.;
- per il pilota Yuri QUARTI - che non va sottaciuto - risponde anche a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 32 R.M.M. per la condotta del fratello, si stima equa la sanzione del ritiro della tessera e della licenza per mesi 1(uno) ex art. 29 R.d.G.;

- Per il Commissario di Gara Delegato Pier Luigi MOLINARI la sanzione dell'ammonizione *ex art. 53.1. lett. a)* del R.d.G.;
- per il direttore di gara Rinaldo NATALI la sanzione di un mese di sospensione dall'attività di direttore di gara *ex art. 53.1. lett. b)* del R.d.G..

P.Q.M.

Il G.S.N., letti gli artt. 1, 3, 29, 53.1. lett. a) e lett. b) ed art. 80 del R.d.G., nonché l'art. 32 R.M.M. ed art. 35.3 R.M.M., dichiara:

1) PHILIPPAERTS David, nato *omissis* residente *omissis*, tesserato e licenziato con il M.C. "CEVA" con tessera n. 24078055 e licenza Fuoristrada Elite n. 1062W;
responsabile dell'illecito contestato e, per l'effetto, gli applica – ex art. 29 R.d.G. - la sanzione del ritiro della tessera e della licenza per mesi 2 (due), con fine sanzione per il 13 maggio 2024.

2) QUARTI Yuri, nato *omissis* residente *omissis*, tesserato e licenziato con il M.C. "CAIRATESE" con tessera n. 24055876 e licenza Fuoristrada Elite n. G09060;
responsabile dell'illecito contestato anche ai sensi dell'art. 32 R.M.M. e, per l'effetto, gli applica – ex art. 29 R.d.G. - la sanzione del ritiro della tessera e della licenza per mesi 1 (uno), con fine sanzione per il 13 aprile 2024.

3) MOLINARI Pier Luigi, nato *omissis* residente *omissis*, iscritto all'Albo dei Commissari di Gara 2024 con codice n° 00696;
responsabile dell'illecito contestato anche ai sensi dell'art. 35.3 R.M.M. e, per l'effetto, gli applica – ex art. 53.1. lett. a) R.d.G. - la sanzione dell'ammonizione con l'espresso invito ad astenersi, per l'avvenire, dal commettere altre infrazioni.


4) NATALI Rinaldo, nato *omissis* residente *omissis*, iscritto all'Albo dei Direttori di Gara 2024 con codice n° D01469;

responsabile dell'illecito contestato anche ai sensi dell'art. 35.3 R.M.M. e, per l'effetto, gli applica – ex art. 53.1. lett. b) R.d.G. - la sanzione della sospensione dall'attività di direttore di gara per mesi 1 (uno), con fine sanzione per il 13 aprile 2024.

Depositata il 13 marzo 2024

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

(Avv. Lucia Ambrosino)



Si comunichi, a cura della Segreteria, a:

- Avv. Federico Bosi;
- Quarti Yuri;
- Philippaerts David;
- Molinari Pier Luigi;
- Natali Rinaldo;
- Presidente Federale;
- Segretario Generale;
- Gruppo Commissari di Gara;
- Gruppo Direttori di Gara;
- Settore Tecnico Sportivo;
- Ufficio Fuoristrada;
- Ufficio Tesseramento;
- Ufficio Licenze;
- Motoclub di appartenenza dei medesimi;
- Co.re. Lombardia;
- Co.re. Piemonte;
- Ufficio Stampa F.M.I.

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.